

REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

■ Art.1 - Costituzione

Nell'ambito dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 31 dello Statuto dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

■ Art. 2 - Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.

■ Art. 3 - Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'Associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce, ove necessari, gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole problematiche;
- propaga i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

■ **Art. 4 - Codice Etico e Carta dei Valori**

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza all'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola.

TITOLO SECONDO

COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

■ **Art.5 - Requisiti per l'appartenenza**

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono far parte del Gruppo gli imprenditori le cui aziende siano iscritte all'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:

- i figli degli imprenditori o soci di imprese associate, purchè siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;
- dirigenti che occupano un comprovato ruolo di gestione in aziende iscritte all'Unione Industriale e il cui titolare o legale rappresentante abbia espresso per iscritto, su carta intestata dell'azienda, il proprio benestare e le funzioni svolte dall'interessato.

Ai fini di uno sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far aderire dei giovani imprenditori, non iscritti alla Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola, a patto che s'impegnino a regolarizzare la posizione entro sei mesi. Fino a che non sarà perfettamente inquadrato, il Giovane Imprenditore iscritto, non potrà candidarsi a nessuna carica, nè avrà diritto ad alcun voto in Assemblea.

■ **Art.6 - Modalità di ammissione**

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola.

■ **Art. 7 - Cessazione dell'appartenenza**

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per espulsione deliberata dai Probiviri dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

TITOLO TERZO

ORGANI

■ **Art. 8 - Elencazione**

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vice Presidenti
- i Consiglieri Incaricati

Sezione I - ASSEMBLEA

■ **Art. 9 - Convocazione e validità**

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno trenta giorni mediante comunicazione scritta - anche via fax e posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nelle riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche, la convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno 40 giorni con le modalità sopra riportate e con le indicazioni per la

presentazione delle candidature.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti che abbiano maturato almeno sei mesi di iscrizione al Gruppo .

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

■ **Art. 10 - Attribuzioni**

Spetta all'Assemblea:

- a) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
- b) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente;
- c) eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- d) integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo;
- e) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- f) decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi dell'Unione Industriale;
- g) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 10.

■ **Art. 11 - Modalità di votazione**

Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto.

La partecipazione all'Assemblea è delegabile.

Ciascun componente al Gruppo non può avere più di una delega.

I Soci che sono iscritti da meno di sei mesi non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere e) e f) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.12 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da sette membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vice Presidenti.

I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri durano in carica fino al compimento del mandato indipendentemente dai limiti di età.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Art. 13 - Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto - anche via fax e posta elettronica - almeno 20 giorni prima della Assemblea alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 18.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno sei mesi di anzianità alla data dell'Assemblea.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero minimo previsto dal precedente articolo.

Art. 14 - Norme per l'elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati effettuato dai soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

■ **Art. 15 - Convocazione e validità delle riunioni**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno 6 volte l'anno, mediante avviso scritto - anche via fax e posta elettronica - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non è delegabile.

■ **Art. 16 - Attribuzioni**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
- b) promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;
- c) nominare e revocare i Vicepresidenti, da un minimo di uno ad un massimo di quattro, su proposta del Presidente del Gruppo;
- d) designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Unione, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni;
- e) istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;

- f) nominare su proposta del Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo, dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- g) deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5;
- h) deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo;
- i) deferire un Socio al Collegio dei Probiviri dell'Associazione;
- l) nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui all'art. 18.

■ **Art. 17 - Dimissioni e decadenza**

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due Soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

■ **Art. 18 - Commissione Elettorale e Verifica Poteri**

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre Soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea. La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti :

- ricevere le candidature per la carica di Presidente e del Consiglio Direttivo ed accertare i requisiti dei candidati;
- verificare il diritto di voto degli iscritti;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Unione Industriale.

I membri della Commissione non sono eleggibili alla carica di Presidente e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

Per lo svolgimento di tutte le operazioni inerenti al proprio mandato, la Commissione elettorale è assistita dal Segretario del Gruppo.

SEZIONE III - PRESIDENZA

■ Art. 19 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo che abbia svolto un mandato biennale nel Consiglio Direttivo alla data dell'Assemblea, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia un'effettiva responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo programma.

Entro venti giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità tra candidati si ripete la votazione.

Il Presidente dura in carica due anni e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere posticipata.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

Un'ulteriore rielezione per un solo biennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente con maggiore anzianità, secondo l'età, fino alla successiva Assemblea.

■ Art. 20 - Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;
- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi dell'Unione Industriale, di cui è Vice Presidente di diritto;
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti, il Gruppo presso tutti gli organismi esterni all'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vice Presidenti, degli eventuali Consiglieri Incaricati e dei Rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispose la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti.

■ Art. 21 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vice Presidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

■ Art. 22 - Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

TITOLO QUARTO

GESTIONE

■ Art. 23 - Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

■ **Art. 24 - Scioglimento del Gruppo**

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 10, lettera f, e dall'ultimo comma dell'art. 11.

■ **Art. 25 - Modifiche del Regolamento**

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dal terzo comma dell'articolo 11, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica della Giunta dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola.

■ **Art. 26 - Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola.

■ **Art. 27 - Disposizione transitoria**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'organo direttivo competente dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola.

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.